

**REGOLAMENTO TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV)
PRELIMINARE ALL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
(Dicembre 2022)**

Visti:

- la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;
- la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Il D.M. 1135/2019 “Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale” del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, “Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all'art.9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione” approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)
- del Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari – DR 1583/2021 prot. 285374 del 28/10/2021

Art. 1 – Definizioni del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Ai sensi del presente regolamento, ed in armonia con quanto previsto con le norme richiamate in premessa, si intende per:

- a) *TPV interno (10 CFU)*: quelle attività che riguardano solo coloro che seguiranno un percorso di studi abilitante ed è oggetto della riforma degli ordinamenti didattici. In base all'art. 2 c. 5 sono previsti fino a 10 CFU (pari a 250 ore) da svolgersi nell'ambito dei corsi in Scienze e Tecniche psicologiche - classe L-24 in attività formative professionalizzanti tra cui: a) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita; b) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni; c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.
- b) *TPV interno (6 CFU)*: quelle attività che riguardano solo coloro che seguiranno un percorso di studi abilitante. In base all'art. 2 c. 4 del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022 si individua la possibilità fino ad un massimo di 6 CFU (pari a 150 ore) da svolgersi non in enti esterni all'università durante il corso di studi per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51. Come la precedente, anche questa tipologia è oggetto della riforma degli ordinamenti didattici, ma deve rispettare le indicazioni previste per i TPV esterni in termini di contenuti ed obiettivi.
- c) *TPV esterno (14/20 CFU)*: quelle attività che riguardano solo coloro che seguiranno un percorso di studi abilitante per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51. Si tratta di attività da svolgersi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
- d) *TPV esterno (30 CFU)*: quelle attività che riguardano la sola fase transitoria definita dal Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022. Come nel caso del *TPV esterno (14/20 CFU)* si tratta di attività da svolgersi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Secondo l'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022 e art. 2 del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022 il *TPV interno (6 CFU)* e i *TPV esterni* si sostanziano in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato, e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono

l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Secondo l'art. 2, c.10 del Decreto Interministeriale n. 654/2022 il TPV deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV per coloro che hanno conseguito o conseguiranno il titolo di laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti è svolto così come previsto dal Decreto Interministeriale 567/2022.

Il TPV per coloro che conseguiranno il titolo di laurea abilitante è svolto così come previsto dal Decreto Interministeriale 654/2022 e dai successivi atti di Ateneo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) previsto dalla Legge n. 163/2021 e dai successivi Decreti Interministeriali 20 giugno 2022 n. 567 e 5 luglio 2022 n. 654.

Come previsto dagli accordi preliminari con l'Ordine degli Psicologi della Toscana, il Regolamento deve altresì disciplinare i seguenti aspetti:

1. modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
2. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
3. indicazioni circa le coperture assicurative;
4. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
5. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
6. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
7. tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Il presente regolamento non si applica ai tirocini curriculari e non curriculari già disciplinati dall'Ateneo con apposito regolamento, così come non si applica ai TPV interni che saranno disciplinati dai nuovi ordinamenti didattici.

Art. 3 – Sedi in cui poter svolgere i TPV esterni

Secondo l'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022 e art. 2 del Decreto Interministeriale n. 654 del 05/07/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università e rispondenti ai criteri di cui all'articolo successivo.

Non è ammesso lo svolgimento dei TPV esterni:

- a) in ambito universitario¹;
- b) presso lo studio di un singolo psicologo libero-professionista;
- c) presso sedi di appartenenza di conviventi, parenti o affini del tirocinante fino al 4° grado né presso soggetti ospitanti con cui gli stessi hanno legami professionali, in analogia con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo;
- d) presso il posto di lavoro o presso il soggetto ospitante con cui il tirocinante ha rapporti di lavoro, anche autonomo, in quanto comporta un conflitto d'interesse.

Art. 4 – Criteri per il riconoscimento delle sedi idonee a gestire TPV esterni

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo precedente, nonché possedere i seguenti requisiti:

- siano costituite da almeno 5 anni;
- garantiscano la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura;
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e devono essere iscritti all'Albo da almeno tre annualità (non possono ricoprire il ruolo di tutor, psicologi volontari o psicologi che ricoprano esclusivamente ruoli organizzativi nell'Azienda/Ente senza svolgimento di attività professionale di psicologo);
- laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei TPV di Psicologia";

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale. Le specifiche modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero sono indicate all'art. 16.

¹ Salve diverse determinazioni da parte del MIUR

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dalla Scuola, anche in forma telematica, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della Scuola di Psicologia. Esse sono valutate dalla Commissione Tirocini interna, seguendo le linee guida stabilite di concerto tra Università e Ordine degli Psicologi.

Art. 5 – Sospensione e/o revoca dell'idoneità della sede di tirocinio

È da prevedersi sospensione/revoca del riconoscimento a sede di tirocinio qualora una sede non risulti più in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente. Tale pratica può avvenire d'ufficio, previa consultazione della Commissione Tirocini interna.

Nel caso invece pervengano segnalazioni formali di irregolarità nella gestione del tirocinio da parte di sedi, l'Ufficio Tirocini della Scuola, di concerto con la Commissione Tirocini interna, opererà attività istruttoria, che preveda anche richiesta di chiarimenti alla sede segnalata. A seguito dell'istruttoria, la Commissione Tirocini interna valuterà la persistenza dei motivi che hanno portato alla segnalazione e nel caso ancora sussistano, invierà alla Commissione Integrata Università-Ordine che potrà sospendere o revocare il riconoscimento a sede di tirocinio.

Art. 6 - Indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;

Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione *individuale* è obbligatoria, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 654/2022. Quindi il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

Il progetto formativo deve includere i “*Contenuti generali da inserire nei progetti di tirocinio professionalizzante*” di cui all'Allegato 2 delle “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione” e riportati nuovamente in calce al presente Regolamento.

La Scuola predispone un modello di progetto formativo che ogni sede adatterà alle specifiche del proprio contesto.

Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda siano tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente gli stessi requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente gli stessi requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura. L'eventuale inserimento del singolo tirocinante in questo tipo di attività (gruppi e momenti formativi) deve essere esplicitamente indicata

nel progetto formativo individuale.

Art. 7 - Qualificazione e le funzioni dello psicologo tutor dei TPV esterni

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (Allegato 1 delle *"Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione"*, parte integrante del presente Regolamento e allegate in calce).

Ciascun tutor potrà seguire non più di 3 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare, congiuntamente alla domanda che il tirocinante presente all'Università, un'auto-dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di tre. Il limite di tre può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Art. 8 – Sostituzione del tutor del TPV esterno

Nel caso in cui nel corso del tirocinio si presenti la necessità di cambiare il tutor che segue il tirocinante è necessario seguire una delle procedure qui di seguito elencate:

- a) Nel caso in cui il nuovo tutor identificato dall'ente già risulti negli elenchi dei tutor in convenzione, il tirocinante dovrà presentare nuovamente il Progetto formativo con nominativo e firma del nuovo tutor. Dovrà inoltre consegnare una lettera di motivazione al cambiamento a sua firma.
- b) Qualora il nuovo tutor identificato dall'ente non risulti invece negli elenchi dei tutor già in convenzione, sarà necessario che la sede operi in urgenza richiesta di ampliamento, al fine di consentire la verifica dei requisiti del nuovo psicologo. Successivamente all'accoglimento di tale istanza, il tirocinante dovrà presentare nuovamente Progetto formativo con nominativo e firma del nuovo tutor. Dovrà inoltre consegnare una lettera di motivazione al cambiamento a sua firma.

In ogni caso di sostituzione del tutor, al termine del TPV, la valutazione sarà operata dal tutor con cui si è conclusa l'esperienza. Al fine di un corretto inquadramento della situazione, contestualmente al libretto, l'ente dovrà produrre un'attestazione in cui sia puntualmente riportato il periodo e il numero delle ore svolte dal tirocinante sotto la guida del primo tutor ed il periodo ed il numero delle ore svolte sotto la guida del secondo tutor.

Art. 9 - Cambiamento di sede di TPV esterno

Nel corso dello svolgimento del TPV esterno è possibile, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, richiedere la sostituzione della sede originariamente prescelta con un'altra già convenzionata con la Scuola. Il cambiamento deve essere motivato dal tirocinante, con apposita dichiarazione all'interno della quale venga specificato dettagliatamente cosa spinge alla richiesta di modifica, le eventuali problematiche emerse e i tentativi di risoluzione delle stesse. La Commissione Tirocini interna valuterà la richiesta. Con l'obiettivo di garantire la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto, il tutor della prima sede dovrà valutare l'idoneità del tirocinante relativa al periodo da lui supervisionato.

Qualora la richiesta di cambiamento sia motivata da un mancato rispetto degli accordi da parte dell'Azienda/Ente si applicherà quanto previsto dall'art. 11. In questo specifico caso la Commissione Integrata Università-Ordine dovrà valutare attentamente anche l'eventuale giudizio di inidoneità del tirocinante da parte del tutor, effettuando colloqui separati con il tutor e con il tirocinante e se necessario procedendo a esaminare il tirocinante sul periodo già svolto di tirocinio per valutarne l'idoneità da una posizione scevra da eventuali deterioramenti del rapporto tirocinante-tutor.

Art. 10 – Monte ore TPV esterno

Per coloro che devono svolgere il *TPV esterno (30 CFU)* le ore minime previste sono 750, da svolgersi in un periodo non superiore ai 12 mesi. Non è prevista una durata minima fermo restando che non è possibile superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali². E' possibile svolgere il tirocinio in un'unica struttura (750 ore) o in due enti diversi (375 ore ciascuno). Nel caso di due strutture diverse vanno differenziati i periodi che devono comunque essere consecutivi e vanno differenziate le attività. In questo caso vanno compilati due progetti formativi, uno per ogni struttura.

Per coloro che devono svolgere il *TPV (14/20 CFU)* le ore sono 500: interamente esterne nel caso di 20 CFU oppure 150 in *TPV interno 6 CFU* e 350 in *TPV esterno 14 CFU*. I dettagli di questa tipologia saranno determinate dai nuovi ordinamenti didattici. Si individua sin da ora, in analogia con il *TPV esterno (30 CFU)*, che la durata massima per questa tipologia possa attestarsi intorno ai 9 mesi.

Eventuali sospensioni del TPV possono essere richieste solo in caso di maternità o di malattia grave che impedisca la prosecuzione del tirocinio. In questi casi occorre presentare all'Ufficio Tirocini un certificato medico attestante la gravidanza o la malattia grave, accompagnato da una richiesta specifica che indichi i tempi dell'interruzione. Ad eccezione dei sopracitati casi il TPV non può essere sospeso e se svolto in due strutture, i periodi devono essere consecutivi.

Il monte ore per ogni tipologia deve essere svolto per intero al fine dell'idoneità, anche in caso di interruzione.

Art. 11 - Diritti e doveri dei tirocinanti

I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un tutor psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a:

² Considerando che l'apprendimento richiede dei tempi per potersi sedimentare, ai fini di una proficua esperienza, si consiglia di non superare le 6 ore al giorno e le 30 ore a settimana

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura;
- approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- a rispettare le norme previste dalla convenzione, oltre che rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; condividendo con il tutor il segreto professionale non deve rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale, oltre che a redigere, su eventuale richiesta del tutor un elaborato conclusivo scritto, e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante su questi obblighi deve impegnarsi esplicitamente, includendoli nel progetto formativo che verrà sottoscritto anche dal tirocinante stesso.

In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche da parte del tirocinante, l'Azienda/Ente potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del tirocinio. Di ogni provvedimento adottato, l'Azienda/Ente si impegna a dare immediata e motivata comunicazione all'Università.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella Convenzione stipulata tra la Scuola e l'Azienda/Ente ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione all'Ufficio Tirocini che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata tra la Scuola e l'Azienda/Ente non siano state rispettate, espletati i passaggi previsti dall'art. 5 del presente regolamento, la Commissione Integrata Università-Ordine, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 12 – Modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze del tirocinante relative al «*saper fare e al saper essere psicologo*».

Nello specifico secondo l'art. 2, c. 10 del Decreto Interministeriale n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un **giudizio d'idoneità**. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso due strutture differenti, ciascun tutor dovrà esprimere il giudizio di idoneità per il proprio periodo di competenza. Il TPV è superato mediante il conseguimento di entrambi i giudizi di idoneità.

Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

Art. 13 – Modalità per la presentazione delle domande di tirocinio

La Scuola di Psicologia, tramite il proprio sito web, diffonderà le corrette procedure di volta in volta definite per la presentazione della domanda di tirocinio, così come verranno indicati i periodi di presentazione tramite la predisposizione di una tabella costruita dall'amministrazione.

In linea generale per la presentazione della domanda di tirocinio si dovrà prevedere la presentazione:

- di una domanda/istanza sul modello predisposto dalla Scuola;
- di un progetto formativo contenente gli elementi di cui all'art. 6 ed includente l'accettazione del tirocinante da parte del responsabile dell'ente che controfirmerà il progetto;
- dell'autodichiarazione del tutor rispetto al numero di tirocinanti seguiti (prevista dall'art. 7)
- dell'attestato di frequenza al Corso base sulla sicurezza (ed eventualmente al Corso sui rischi specifici, ove previsto dalla sede ospitante e dalle normative specifiche a cui la stessa deve attenersi);
- di copia del documento di identità del tirocinante in corso di validità.

Se non diversamente comunicato tramite il sito web della Scuola, per la presentazione delle domande, si potranno prevedere due fasi: un primo invio in forma telematica (anche tramite form appositamente predisposti) ed una fase successiva all'analisi ed approvazione della domanda in forma cartacea con le firme in originale.

Art. 14 - Indicazioni circa le coperture assicurative

Il tirocinante, indipendentemente dal suo status (studente/laureato), è assicurato per tutto il periodo di svolgimento del TPV da parte dell'Università attraverso una Polizza per la Responsabilità civile stipulata con una compagnia assicurativa operante nel settore.

Il tirocinante che svolge il TPV da laureato, perché ha conseguito il titolo di laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, è tenuto ad aderire alla polizza di Ateneo contro gli infortuni, come da indicazioni fornite tramite il sito web della Scuola e dell'Università³.

Il tirocinante che svolge il TPV (da studente) è coperto rispetto agli infortuni con INAIL, oltre alla già suddetta polizza di Ateneo.

In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del TPV, l'Ente si impegna a segnalare l'evento alla Scuola e all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Riconoscimenti

In base all'Art. 2 comma 5 D. Intermin. 567/2022 (in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 163/2021): *“Ai fini della valutazione del TPV, le università, su richiesta del singolo laureato, riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Se il riconoscimento delle attività professionalizzanti di cui al presente comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi 30 CFU di cui al comma 1, corrispondenti a 750 ore, il laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario, chiede all'università ove ha conseguito la laurea magistrale l'ammissione al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il completamento del predetto TPV può essere svolto presso gli altri enti esterni convenzionati con le università”.*

Tale norma è applicabile a coloro che hanno conseguito o conseguiranno il titolo di laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti presso la Scuola di Psicologia dell'Università di Firenze. Non è possibile riconoscere attività formative svolte successivamente al corso di studi per laureati presso altri Atenei italiani o esteri.

Per il riconoscimento la Scuola di concerto con l'Ordine, predisporrà un'apposita procedura che dovrà prevedere certamente un'istanza del laureato corredata di tutta la documentazione utile per l'analisi dell'esperienza da parte della Commissione che verrà incaricata per il riconoscimento.

Art. 16 – TPV all'estero

E' consentito lo svolgimento del TPV all'estero presso sedi pubbliche estere che rispondano per il resto agli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale e questo anche nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1135/2019. La convenzione con questi enti deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo.

³ Da luglio 2022 tale adesione sta avvenendo senza alcun costo da parte del tirocinante, ma questa prassi potrebbe nel tempo modificarsi, richiedendo nuovamente un'adesione formale con pagamento di una quota di adesione alla polizza cumulativa.

Il tirocinio all'estero è un tirocinio personale; spetta pertanto al/la tirocinante prendere contatti diretti e personali con strutture straniere.

Il tirocinante dovrà ottenere l'Autorizzazione preventiva, presentando all'Ufficio tirocini della Scuola i seguenti documenti:

- a) Lettera di richiesta di autorizzazione preventiva al tirocinio all'estero firmata da un Docente della Scuola di Psicologia;
- b) Lettera di autorizzazione al tirocinio (a cura dell'Azienda/Ente ospitante) da redigere in carta intestata dell'Azienda nella quale compaiano le attività svolte, nonché tutte le caratteristiche del tirocinio (ore e giorni di presenza) e qualifiche professionali del tutor. Si precisa che la lingua utilizzata dovrà essere la lingua italiana o in alternativa la lingua del luogo con annessa traduzione.

Ottenuta l'autorizzazione preventiva dalla Commissione tirocini interna, la pratica dovrà comunque essere poi perfezionata con la presentazione del modello di convenzione firmata dal rappresentante legale che stabilisce un rapporto di collaborazione grazie al quale un'Azienda/Ente ha la facoltà di ospitare il tirocinante ed in particolare le modalità di svolgimento del tirocinio: la durata, i contenuti e le attività da svolgere.

Art. 17 – Rapporti con l'Ordine degli Psicologi

A seguito dell'approvazione del presente regolamento, verrà stipulata una convenzione con cui verranno stabiliti i rapporti tra la Scuola di Psicologia e l'Ordine degli Psicologi della Toscana con particolare riguardo all'istituzione di una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine. Sulla base di questi futuri accordi con l'Ordine, parte dei compiti assegnati alla Commissione Tirocini interna con il presente regolamento, potranno essere assunti dalla Commissione Integrata Università Ordine.

Art. 18 – Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio della Scuola di Psicologia.

(Approvato dal Consiglio della Scuola il 16/01/2023)

Tratto dalle “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione” approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)

ALLEGATO 1

RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell’Elenco Nazionale dei supervisor accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall’art. 5, ovvero in una short list aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l’attività professionale.

Indicazioni deontologiche per il tutor

1. Il tutor è responsabile dell’acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall’art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall’esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l’interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell’applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell’operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell’intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l’apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l’oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell’intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l’uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia. (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall’Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l’Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

[tratto dalle “Linee di indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione” approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022 e ratificate dalla Conferenza Psicologia Accademica (CPA) e dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)]

ALLEGATO 2

CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE

NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(e da integrare con parti specificamente rivolte all’ambito e alla Struttura dove il tirocinio si svolge)

- Diagnosi psicologica mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell’osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con *deficit* neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.